

XVII legislatura

## **Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1504**

"Disposizioni in materia di  
scioglimento o di cessazione  
degli effetti civili del  
matrimonio nonché di  
comunione tra i coniugi"

giugno 2014  
n. 147



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
istituzionali, sulla giustizia e sulla  
cultura



# Servizio Studi

Direttore: (...)

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: R. Ercoli \_2401

Capo ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello \_2180

Capo ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli \_3505

### Documentazione

Emanuela Catalucci \_2581

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Maria Paola Mascia \_3369

Anna Henrici \_3696

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi  
sull'A.S. n. 1504**

"Disposizioni in materia di  
scioglimento o di cessazione  
degli effetti civili del  
matrimonio nonché di  
comunione tra i coniugi"

giugno 2014  
n. 147

a cura di: F. Cavallucci  
ha collaborato: S. Bonanni

Classificazione Teseo: Comunione dei beni. Separazione  
dei coniugi. Termini nel processo civile. Codice e  
codificazioni. Divorzio.



## INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	7
ALLEGATO: DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 1504 .....	15



## **SINTESI DEL CONTENUTO**





## **A.S. n. 1504 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi"**

L'A.S. n. 1504 in esame, trasmesso dalla Camera dei deputati, consta di quattro articoli ed interviene sulla disciplina dello scioglimento del matrimonio.

Il codice civile prevede lo scioglimento del matrimonio (art. 149):

- a seguito della morte di uno dei coniugi
- negli altri casi previsti dalla legge.

Attualmente, il solo caso previsto dall'ordinamento è il divorzio, disciplinato dalla [legge 1° dicembre 1970, n. 898](#)<sup>1</sup>.

Presupposto per la pronuncia da parte del giudice del divorzio - vale a dire dello scioglimento definitivo del matrimonio civile (o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario) - è, ai sensi degli articoli 1 e 2 della citata legge n. 898 del 1970, l'accertamento del venir meno della possibilità di comunione materiale e spirituale dei coniugi per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3 della legge medesima. Quest'ultimo - in gran parte modificato dalla novella recata dalla legge n. 74 del 1987 - contiene un'indicazione tassativa delle cause in presenza delle quali può essere domandato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La norma distingue le cause di divorzio in due gruppi:

- il primo comprende specifiche ipotesi di carattere penale relative a delitti commessi dall'altro coniuge<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup> Recante *Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*.

<sup>2</sup> Si tratta dei seguenti casi:

- art. 3, comma 1, n. 1: quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza definitiva, anche per fatti commessi in precedenza: lett. a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore a 15 anni, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale; lett. b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui agli artt. 564 (incesto) e 609-bis (violenza sessuale) c.p. ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione; lett. c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio; lett. d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per lesione personale gravissima (art. 582 c.p. con l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583), per i delitti di cui agli artt. 570 (violazione degli obblighi di assistenza familiare), 572 (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli) e 643 (circonvenzione di incapaci) commessi in danno del coniuge o di un figlio. Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la sua inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare. Per tutte le ipotesi elencate nel n. 1) la domanda non è comunque proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;

- art. 3, comma 1, n. 2, nei casi in cui: lett. a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1), ma il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare; lett. c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi; lett. d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiara non punibile il fatto per mancanza di pubblico.

- il secondo include fatti oggettivamente preclusivi della comunione materiale e spirituale. Si tratta dei seguenti (art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), e), f) e g)):
  - è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970;
  - l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio ovvero si è nuovamente sposato all'estero;
  - il matrimonio non è stato consumato;
  - è passata in giudicato la sentenza di rettificazione di sesso di cui all'[articolo 4 della legge n. 164 del 1982](#).

Per quanto concerne specificamente l'ipotesi di cui alla lettera b) del n. 2 del comma 1 dell'articolo 3 in questione - sulla quale interviene il disegno di legge in commento - si rammenta che la separazione giudiziale (art. 151 c.c.) si può chiedere quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere non più tollerabile la convivenza o da pregiudicare gravemente l'educazione dei figli. La separazione può essere "con addebito" se il giudice, ove richiesto e in presenza di determinate circostanze, in sede di pronuncia della separazione, dichiara a quale dei due coniugi vada addebitata la separazione in conseguenza della violazione dei doveri nascenti dal matrimonio. La separazione consensuale (art. 158 c.c.), invece, presuppone l'accordo dei coniugi sull'interruzione della convivenza ed ha effetto solo a seguito dell'intervenuta omologazione da parte del giudice. L'omologazione può essere rifiutata quando l'accordo dei coniugi sulle modalità di affidamento e mantenimento dei figli della coppia sia ritenuto dal giudice in contrasto con l'interesse dei minori.

Il citato articolo 3, comma 1, n. 2, lettera b) della legge n. 898 del 1970 precisa che, per potersi proporre domanda di divorzio (fondata su sentenza di separazione giudiziale ovvero su omologazione di separazione consensuale), la separazione tra i coniugi deve essersi protratta ininterrottamente da almeno 3 anni (l'originario termine di 5 anni è stato così ridotto dalla legge n. 74 del 1987), decorrenti dalla comparizione personale dei coniugi davanti al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, anche quando il giudizio da contenzioso si sia trasformato in consensuale. Tale comparizione personale è, infatti, giudicata "idonea a segnare il giorno iniziale per il computo del prescritto periodo di ininterrotta separazione tenuto conto che tale comparizione personale comporta la formale constatazione della volontà dei coniugi di cessare la convivenza" (Cass., sentenze nn. 8088/1987, 2799/1990 e 15157/2005). La separazione, inoltre, deve essersi protratta "ininterrottamente" per il triennio: l'unica circostanza che può interrompere la separazione è la riconciliazione fra i

coniugi, che impedisce dunque il maturare del termine di tre anni per proporre la domanda di divorzio. L'eventuale interruzione deve essere però eccepita dalla parte convenuta. Giurisprudenza concorde ha affermato che, affinché si possa ritenere intervenuta la riconciliazione, non basta un temporaneo ripristino della coabitazione o dei rapporti (anche sessuali) fra i coniugi, ma occorre una totale ripresa della convivenza e della comunione spirituale e materiale fra i coniugi. (v. Cass., Sez. I, sent. n. 6860/1983 e 3053/1987).

La procedura di divorzio varia a seconda che lo stesso sia consensuale ovvero contenzioso. Infatti, in presenza delle condizioni previste dalla legge, è possibile avanzare al tribunale richiesta di divorzio con ricorso individuale o, se c'è accordo con l'altro coniuge, congiunto.

Il ricorso individuale contiene la domanda di scioglimento del matrimonio con l'esposizione dei fatti sui quali tale domanda si fonda. Come nel giudizio di separazione, a norma dell'articolo 4 legge n. 898 del 1970, sono configurabili due successive fasi del procedimento di divorzio:

- la fase preliminare davanti al presidente del tribunale, nell'ambito della quale i coniugi debbono comparire personalmente per il tentativo di conciliazione; ove esso fallisca, il presidente del tribunale, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, nonché disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;

- la fase davanti al giudice istruttore, ove la trattazione della causa è parzialmente analoga a quella del rito ordinario di cognizione (rinvio all'applicazione degli artt. 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, c.p.c. e 184 c.p.c.) e che si conclude con il rinvio al collegio per la decisione finale.

Nel caso in cui il processo debba continuare per la sola fissazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva per il solo capo di domanda relativo al divorzio (art. 4, comma 12, legge n. 898). L'appello nei confronti di tale decisione deve essere immediato (in caso contrario si forma il giudicato), cosicché è assicurata la pronuncia sugli effetti personali, mentre è differita nel tempo solo la pronuncia su quelli patrimoniali<sup>3</sup>.

L'eventuale domanda congiunta di divorzio è proposta da entrambi i coniugi con

---

<sup>3</sup> Analogamente, l'art. 709-bis del codice di procedura civile (Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore), in relazione al procedimento di separazione personale dei coniugi, prevede (comma 2) che "nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio".

ricorso, sul quale il tribunale si pronuncia in camera di consiglio. Ai sensi dell'articolo 4, comma 16, della legge n. 898, il ricorso congiunto, deve indicare compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Il tribunale deve comunque sempre verificare la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e, in caso di valutazione negativa, anziché pronunciare la sentenza, dichiara applicabile la procedura ordinaria nominando un giudice istruttore, cui sono rimessi gli atti.

Infine il tribunale, in contraddittorio tra le parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi previsti dall'articolo 3 della legge n. 898, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza. Quest'ultima è sempre appellabile da ciascuna parte, nonché dal pubblico ministero limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci (art. 5 della legge n. 898).

**L'articolo 1** del disegno di legge in esame, modifica la lettera *b*) del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. Tale disposizione - come sopra ricordato - prevede che, nei casi di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale, ai fini della proposizione della domanda di divorzio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno tre anni e che tale termine decorre dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. Con la modifica proposta dall'articolo in esame tale termine temporale viene ridotto da tre anni a 12 mesi; il nuovo termine decorre dalla notificazione della domanda di separazione. Nel caso di separazione consensuale dei coniugi il termine viene ulteriormente ridotto a sei mesi. Il termine di sei mesi deve essere calcolato a partire dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data di notificazione del ricorso stesso, quando tale ricorso sia presentato da uno solo dei coniugi<sup>4</sup>.

La novella in esame prevede, inoltre, che la causa debba essere assegnata al giudice della separazione personale se, alla data di instaurazione del giudizio di divorzio, risulti ancora pendente la causa di separazione in relazione alle domande accessorie.

**L'articolo 2** novella l'articolo 189 delle norme di attuazione e transitorie del codice di procedura civile di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. L'articolo 189 stabilisce che l'ordinanza con la quale il presidente di tribunale dà i provvedimenti urgenti da adottare nell'interessi dei figli, in caso di fallimento del tentativo di conciliazione dei coniugi ovvero se il coniuge convenuto non

---

<sup>4</sup> Si segnala, inoltre, che l'art. 146, secondo comma, del codice civile, prevede che "la proposizione della domanda di separazione, o di annullamento, o di scioglimento, o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare".

compare, costituisce titolo esecutivo. Il medesimo articolo stabilisce anche che l'ordinanza conserva efficacia anche dopo l'estinzione del processo, fino a che non sia sostituita da altro provvedimento emesso a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi ovvero - per effetto della modifica che verrebbe introdotta con il testo in esame - anche a seguito di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio.

**L'articolo 3** del disegno di legge in esame novella poi l'articolo 191 del codice civile, relativo allo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi.

L'articolo 191 del codice civile prevede lo scioglimento della comunione per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi. Nel caso di azienda gestita da entrambi i coniugi dopo il matrimonio, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 162 del codice civile (atto pubblico).

In base alla vigente formulazione dell'articolo 191 del codice civile, il momento effettivo di scioglimento della comunione dei beni tra marito e moglie - nel caso di separazione personale - si verifica quindi "*ex nunc*", solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale (*ex pluris*, Cassazione, sentenze n. 9325 del 1998, e n. 2844 del 2001). Con la novella in esame, che aggiunge un ulteriore comma all'articolo 191, si prevede invece che, nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi venga meno nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati<sup>5</sup>, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. Si stabilisce altresì che, qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, la domanda di separazione è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Analoga comunicazione e annotazione sono previste per l'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati<sup>6</sup>.

**L'articolo 4** reca una disposizione transitoria. Esso stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle domande proposte dopo l'entrata in vigore

---

<sup>5</sup> L'autorizzazione ai coniugi a vivere separati è prevista espressamente dal solo articolo 232 del codice civile, che, al secondo comma, stabilisce che la presunzione di concepimento del figlio durante il matrimonio non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale o dalla omologazione di separazione consensuale ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o di divorzio.

<sup>6</sup> Si ricorda che l'autorizzazione a vivere separatamente è solitamente disposta con l'ordinanza con cui, ai sensi dell'art. 708 c.p.c., il presidente del tribunale - ove la conciliazione dei coniugi fallisca - emette i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole.



**ALLEGATO: DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 1504**







## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati il 29 maggio 2014, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

**d'iniziativa dei deputati AMICI, MORETTI e VERINI (831); CENTEMERO, COSTA, BIANCONI, CHIARELLI, D'ALESSANDRO, MAROTTA e PARISI (892); MORETTI, GIACHETTI, MORANI, LAFORGIA, TIDEI, MARZANO, Carlo GALLI, CIMBRO, MICCOLI, IORI, MOGHERINI, MALPEZZI, GRIBAUDO, GHIZZONI, MAGORNO, MOSCA, ROTTA, ZAMPA, MANZI, ORFINI, GADDA, MARTELLI, MANFREDI, Giuseppe GUERINI, LENZI, GUERRA, GIULIANI, MARIANO, GOZI, FABBRI, D'ARIENZO, TENTORI, Pierdomenico MARTINO, COCCIA, TERROSI, PARIS, MORASSUT, TARTAGLIONE e SBROLLINI (1053); BONAFEDE, AGOSTINELLI, BUSINAROLO, COLLETTI, FERRARESI, MICILLO, SARTI, SORIAL e TURCO (1288); DI LELLO, DI GIOIA, LOCATELLI e PASTORELLI (1938); DI SALVO, Daniele FARINA, COSTANTINO, DURANTI, LACQUANITI, NICCHI, PANNARALE, PIAZZONI, RICCIATTI e ZAN (2200)**

*(V. Stampati Camera nn. 831, 892, 1053, 1288, 1938 e 2200)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 maggio 2014*

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Al secondo capoverso della lettera *b*) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dalla notificazione della domanda di separazione. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata al giudice della separazione personale. Nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine di cui al primo periodo è di sei mesi decorrenti dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data della notificazione del ricorso, qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi.».

## Art. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio».

## Art. 3.

1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. Qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, la domanda di separazione è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini della stessa annotazione».

## Art. 4.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle domande di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte dopo la data di entrata in vigore della presente legge, anche se il procedimento di separazione, che costituisce il presupposto della domanda, risulti ancora pendente alla medesima data.





# Ultimi dossier del Servizio Studi

## XVII LEGISLATURA

<a href="#">136</a>	Dossier	L'accordo di coalizione tra CDU, CSU e SPD Traduzione di capitoli scelti in tema di formazione e ricerca, politica industriale, energetica e del lavoro
<a href="#">137</a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1465 "Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"
<a href="#">138</a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1464, con gli emendamenti approvati dall'11 <sup>a</sup> Commissione "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese"
<a href="#">139</a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1413, con gli emendamenti approvati dalle Commissioni 8 <sup>a</sup> e 13 <sup>a</sup> "Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante disposizioni urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015"
<a href="#">140</a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1430, con gli emendamenti approvati dalla 7 <sup>a</sup> Commissione "Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico"
<a href="#">141</a>	Dossier	Dossier del Servizio del Bilancio e del Servizio Studi del Senato e del Servizio del Bilancio dello Stato della Camera " Le previsioni di primavera della Commissione europea: profili macroeconomici e di finanza pubblica"
<a href="#">142</a>	Dossier	Testo a fronte delle disposizioni del Testo unificato adottato dalla Commissione Giustizia per i disegni di legge nn. 19, 657, 711, 846, 847, 851, 868, in data 14 maggio 2014, con le corrispondenti disposizioni vigenti
<a href="#">143</a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1479 "Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche"
<a href="#">144</a>	Dossier	Sintesi delle disposizioni del Testo unificato adottato dalla Commissione Giustizia per i disegni di legge nn. 19, 657, 711, 846, 847, 851, 868, in data 14 maggio 2014
<a href="#">145</a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1465 "Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" Sintesi degli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite - <i>Ed. provvisoria</i>
<a href="#">146</a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1479 "Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere Pubbliche" Sintesi degli emendamenti approvati nelle Commissioni riunite

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".